



CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

Area 3 - Servizi Sociali Culturali e Demografici

Piazzale Marconi n. 14/f – 63811 Sant'Elpidio a Mare

Tel. n. 0734-8196.360 Fax n. 0734-8196.369

Email: responsabile.sociali@santelpidioamare.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI SUGLI SCUOLABUS DEL COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE NEGLI ANNI SCOLASTICI 2013/2015.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Affidamento in gestione dei servizi di assistenza e vigilanza degli alunni delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado di Sant'Elpidio a Mare durante il trasporto effettuato a mezzo scuolabus comunali, da svolgersi secondo le modalità di cui al successivo art.3 del presente capitolato.

Art. 2 – Durata dell'appalto

Il presente appalto decorre dalla data di attivazione del servizio di trasporto scuolabus comunale per gli anni scolastici 2013/2015 (settembre 2013) fino alla relativa cessazione (30 giugno 2015), in coincidenza con la data di inizio e fine delle attività didattiche delle Scuole cittadine sopraindicate e con esclusione dei periodi di loro chiusura per festività o a causa di particolari situazioni stagionali.

L'affidatario si impegna a svolgere il servizio a far data dall'inizio dell'anno scolastico 2013, anche nelle more della formale stipula del contratto.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. La Ditta affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per la nuova assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 3, e comunque fino al completo espletamento delle procedure concorsuali.

Alla scadenza, il Comune capofila si riserva la possibilità di applicare la previsione di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/2006

Art. 3 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere espletato giornalmente sulla base degli orari e degli itinerari prestabiliti dal competente Servizio comunale, attraverso l'impiego di assistenti in possesso del diploma della Scuola dell'obbligo. La durata complessiva del servizio è stimata in circa 7.000 ore per ogni anno scolastico con adeguato numero degli operatori da utilizzare.

Le prestazioni oggetto del servizio sono le seguenti:

- sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni all'interno degli scuolabus;
- aiuto ai singoli bambini e alunni nel momento della salita e discesa dal mezzo;
- accompagnamento e vigilanza dei bambini e degli alunni nel momento dell'attraversamento della strada fino alle pertinenze della scuola o, nel tragitto di ritorno, alle fermate prestabilite;
- controllo dei bambini e degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli posti ed al fine di evitare situazioni che potrebbero arrecare danno ai minori;
- controllo dei tesserini degli aventi diritto al trasporto e segnalazione di chi ne è sprovvisto;
- segnalazione al Coordinatore degli autisti scuolabus di eventuali fatti e comportamenti che

- possano arrecare disturbo ai bambini e/o all'autista;
- intrattenimento dei minori durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta e/o di rallentamento della corsa;
- promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno dello scuolabus e predisposizione di ogni possibile comfort per i trasportati.

La sistemazione dei bambini e degli alunni all'interno dello scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione stradale e di sicurezza.

Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli operatori dovranno organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere e, in caso di situazioni di potenziale pericolo, avvertire immediatamente l'autista. Gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola dell'obbligo dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persone da loro incaricate, salvo il caso in cui i genitori autorizzino per iscritto il Comune a rilasciare il minore alla fermata prestabilita, pur in assenza di persona preposta al relativo accompagnamento a casa.

Per tutta la durata dell'appalto del servizio, per ogni scuolabus impiegato, la ditta appaltatrice dovrà assicurare la presenza almeno n. 1 (uno) operatore in possesso di relativa idoneità fisica per l'espletamento delle mansioni di che trattasi e, a richiesta dell'Ente appaltante, assicurare la presenza di una ulteriore unità per gli utenti con problematiche psicofisiche.

Il servizio di assistenza e sorveglianza dovrà essere espletato in tutti i giorni di funzionamento delle Scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado cittadine, compreso il sabato.

Gli orari di espletamento del servizio potranno subire variazioni per determinati periodi o giorni a seconda delle esigenze scolastiche o a causa di particolari situazioni stagionali.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli orari indicati o le sue eventuali variazioni disposte in tempo dal Servizio competente. Il servizio di sorveglianza ed assistenza ha inizio dall'autorimessa comunale e termina nell'autorimessa stessa.

Art. 4 – Vigilanza e controllo del Comune

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti, certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara e di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di suoi incaricati, si riserva la facoltà di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, l'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato da parte dell'Impresa aggiudicataria, a garanzia del buon andamento del servizio.

Art. 5 – Organizzazione del lavoro e del personale

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. La Ditta non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando per cause di forza maggiore la Ditta non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al Servizio Trasporti del Comune.

L'impresa dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti; dopo l'aggiudicazione e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'Impresa trasmetterà al Servizio Trasporti comunale l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, e relativi curricula. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto Servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, l'Impresa dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato dal C.C.N.L. di comparto e con le modalità previste dalla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa aggiudicataria dovrà incaricare, per il servizio oggetto del presente appalto, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali. Il personale è tenuto altresì a garantire la riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti. Il personale, nell'espletamento del servizio, dovrà osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare all'Impresa, per i provvedimenti che la medesima vorrà adottare, i nominativi del personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato.

Il Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali Culturali e Demografici, ha inoltre la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti e/o dei collaboratori dell'impresa, che durante lo svolgimento delle relative mansioni abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. L'impresa potrà, entro tale termine, addurre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere con immediatezza alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei, con altri operatori provvisti dei requisiti di cui al presente capitolato.

Il personale in servizio dovrà avere bene in vista un tesserino di riconoscimento e essere dotato di giubbino ad alta evidenza, conforme alla vigente normativa.

Art. 6- Importo dell'Appalto

Il valore presunto complessivo dell'appalto è di € 454.720,00, oltre I.V.A. se ed in quanto dovuta, di cui :

- appalto principale: € 227.360,00 oltre I.V.A., per un periodo di due anni, dal settembre 2013 a giugno 2015, come di seguito dettagliato:

Figura professionale	Ore stimate		Tariffa	Importo	
	1 Anno	2 Anni		1 Anno	2 Anni
Assistente ai trasporti Cat. B1	7.000	14.000	16,24	113.680,00	227.360,00

- opzione ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.: € 227.360,00, oltre I.V.A., per un periodo di due anni successivi alla stipulazione del contratto d'appalto principale per la ripetizione dei servizi.

In ogni caso, l'ammontare contrattuale definitivo sarà determinato sulla base dal prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario della procedura selettiva.

Il monte ore di attività, da realizzare, è puramente indicativo, pertanto la ditta aggiudicataria deve intendersi vincolata al numero di ore che verrà effettivamente richiesto.

Durante l'esecuzione del servizio, il monte ore complessivo potrà subire, ad insindacabile giudizio del Comune aumenti o diminuzioni, in relazione alle eventuali variazioni dei servizi. Comunque l'oscillazione consentita in aumento o in diminuzione sarà di un quinto (1/5) dell'ammontare definitivo netto dell'appalto.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza sono pari ad € 2.000,00 oltre IVA;

Art. 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale

Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

L'Impresa aggiudicataria assicura le prestazioni con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'Impresa aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei soci - lavoratori e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di comparto e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste

dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contrattuali collettivi e fino alla loro sostituzione.

Costituiscono violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni che prevedono trattamenti economici "di fatto" inferiori ai contratti suddetti.

L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva secondo la normativa vigente nel corso della durata dell'appalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Impresa aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali, in applicazione dell'art.4, comma 2 del DPR 207/10.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'Impresa affidataria si impegna, inoltre, a:

- presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- garantire la copertura assicurativa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio per quanto concerne gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi;
- sostituire il personale impiegato qualora si rivelasse inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio.

Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'Impresa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Impresa e il Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Art. 8 – Obblighi della Ditta appaltatrice

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di assicurare, comunque, il servizio in oggetto secondo le modalità stabilite all'art. 3 dal presente Capitolato e sulla base del calendario scolastico.

E' fatto altresì obbligo all'assistente scuolabus e per esso alla Ditta appaltatrice:

- di rispettare pienamente gli orari prestabiliti e quelli eventualmente comunicati dal Servizio Trasporti comunale per il tramite del Coordinatore degli autisti scuolabus;
- di iniziare la sorveglianza e l'assistenza sin dall'inizio del percorso dello scuolabus salendovi all'autorimessa, e terminarla alla fine del percorso e, comunque, quando tutti i bambini ed alunni, nessuno escluso, siano stati consegnati ai genitori o alle persone da loro autorizzate;
- di controllare che gli utenti del servizio siano in possesso del titolo di viaggio e segnalare al competente ufficio eventuali omissioni od anomalie;
- di segnalare all'autista le fermate prestabilite per far salire o scendere i bambini trasportati;
- di allacciare o togliere le cinture di sicurezza ai bambini ed agli alunni;
- di non consentire che altre persone non autorizzate salgano sullo scuolabus;
- di non parlare all'autista se non per motivi strettamente inerenti al servizio in corso;
- di segnalare al Coordinatore degli autisti scuolabus eventuali irregolarità e/o inadempienze da parte dell'autista, e quant'altro possa ritenere pregiudizievole per il normale trasporto dei bambini;
- di garantire la riservatezza delle informazioni riferite dalle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato e di mettere in atto tutte le misure prescritte dalla normativa vigente in materia di riservatezza, privacy e sicurezza del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- di osservare le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 9 – Esecuzione del servizio in danno

Qualora l'impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, il Responsabile di Area potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'aggiudicatario,

l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per l'esecuzione di tali prestazioni il Responsabile predetto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti maturati dall'impresa appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 10 – Danni a persone e/o a cose

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che, per qualunque causa, dovessero accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria e/o a terze persone o cose, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tale fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (un milione) per ciascun sinistro e persona.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Qualora il servizio non venga effettuato secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e l'impresa, diffidata per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contestate, il contratto è risolto di diritto.

Il suddetto termine di 15 (quindici) giorni, in considerazione della particolarità del servizio di che trattasi, potrà essere ridotto a 2 (due) giorni, ferma restando la possibilità di sostituire, anche solo per i suindicati periodi, la ditta aggiudicataria con altra ditta qualora si siano determinate inadempienze che impediscano la regolare prosecuzione del rapporto, con addebito dei costi relativi.

Quanto sopra, fatti salvi i casi di cui alla risoluzione espressa disciplinata dal successivo art. 11.

L'inosservanza degli obblighi concernenti il rapporto di lavoro con il personale dipendente indicati nei precedenti articoli, nonché degli obblighi concernenti la sicurezza, indicati al precedente articolo 6, determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Nel caso in cui, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, la competenza dell'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi fosse attribuita a soggetti diversi dalla stazione appaltante, il contratto stipulato sarà risolto di diritto e non sarà riconosciuto, all'aggiudicatario, alcun compenso se non quello dovuto per il servizio espletato fino alla data della predetta risoluzione e senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo formali diffide da parte dell'Amministrazione stessa;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa del servizio affidato;
- qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato anche in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- qualora l'aggiudicatario contravvenga al divieto di cessione del contratto o subappalto;
- in caso di inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale,
- perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- apertura di una procedura di fallimento;

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto, previa comunicazione inviata con lettera raccomandata a/r dall'Amministrazione Comunale all'aggiudicatario di volersi avvalere di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste e gli ulteriori danni.

Art. 13 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno quindici giorni, senza alcun onere o altro per il Comune se non il pagamento per il servizio sino a quel momento reso.

Art. 14 – Penalità

Ogni singolo inadempimento di previsioni contrattuali da parte della ditta appaltatrice potrà dare luogo all'applicazione di una penale da € 100,00 ad € 2.500,00, in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con raccomandata a/r, dal ricevimento della quale la Ditta disporrà di otto giorni per far pervenire le proprie contro deduzioni. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Dirigente del Servizio Mensa e Trasporti comunale, si provvederà ad applicare la penale con atto del Dirigente medesimo, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 15 – Pagamento, fatturazione e tracciabilità finanziaria

Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, unitamente all'elenco del personale ed al prospetto delle ore di servizio prestate. Le fatture verranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, entro il termine pattuito dalle parti in sede di stipula del contratto di appalto, comunque non superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti all'Amministratore, Procuratore o Direttore dell'Impresa decaduto, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata all'Ente.

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010."

Art. 16 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, il contratto inerente il servizio di cui trattasi, qualora ne ricorrano i presupposti, sarà soggetto a revisione periodica del prezzo.

Art. 17 – Divieto di subappalto e cessione di contratto

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causata all'Amministrazione

Art. 18 - Stipula del contratto.

L'affidatario dovrà sottoscrivere il contratto regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle disposizioni di legge, entro il termine fissato dal Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all'impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali. In particolare dovranno essere presentate la cauzione

definitiva e le polizze assicurative nonché le ricevute del versamento delle spese di segreteria e registrazione, da quantificare.

Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico dell'affidatario.

Art. 19 - Foro competente

Il Foro competente è quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Comune di Sant'Elpidio a Mare. L'Impresa dovrà eleggere il domicilio legale presso il Comune di Sant'Elpidio a Mare.

Art. 20 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le vigenti disposizioni regolanti la tipologia dell'appalto in oggetto.